

REGOLAMENTO (UE) 2023/127 DELLA COMMISSIONE**del 18 gennaio 2023****che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acequinocil in o su determinati prodotti****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) I livelli massimi di residui («LMR») per la sostanza acequinocil sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (2) Nel contesto di una procedura di autorizzazione per l'utilizzo su peperoni di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva acequinocil, è stata presentata una domanda di modifica degli LMR vigenti conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (3) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005 la domanda è stata valutata dallo Stato membro interessato e la relazione di valutazione è stata trasmessa alla Commissione.
- (4) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha esaminato la domanda e la relazione di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha emesso un parere motivato sull'LMR proposto ⁽²⁾. L'Autorità ha trasmesso tale parere al richiedente, alla Commissione e agli Stati membri e lo ha reso disponibile al pubblico.
- (5) L'Autorità ha concluso che sono state rispettate tutte le prescrizioni relative alla completezza dei dati presentati e che, sulla base di una valutazione dell'esposizione di 27 gruppi specifici di consumatori europei, la modifica richiesta per l'LMR era accettabile dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. Per giungere a tale conclusione l'Autorità ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche della sostanza. Né l'esposizione lungo tutto l'arco della vita a questa sostanza attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerla, né l'esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.
- (6) È stata presentata una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 per la modifica dell'LMR vigente per la sostanza acequinocil nei cachi.
- (7) In merito a tale domanda uno Stato membro ha chiesto di utilizzare la procedura accelerata, prevista dalle linee guida tecniche sulla procedura di fissazione degli LMR ⁽³⁾, per fissare un LMR sulla base delle sperimentazioni sui residui nelle mele.

⁽¹⁾ GUL 70 del 16.3.2005, pag. 1.

⁽²⁾ Parere motivato sulla modifica dell'attuale livello massimo di residui di acequinocil nei peperoni. *EFSA Journal* 2022;20(3):7175. Le relazioni scientifiche dell'EFSA sono consultabili all'indirizzo: <http://www.efsa.europa.eu>

⁽³⁾ Linee guida tecniche sulla procedura di fissazione degli LMR a norma degli articoli da 6 a 11 del regolamento (CE) n. 396/2005 e dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1107/2009 (SANTE/2015/10595 Rev. 6.1).

- (8) L'Autorità ha recentemente valutato le sperimentazioni sui residui nelle mele nel quadro del riesame degli LMR vigenti per l'acequinocil e ha espresso un parere motivato sull'LMR proposto ⁽⁴⁾. Tale parere dell'Autorità si basa sulle attuali conoscenze scientifiche e tecniche in materia. Poiché è opportuno provvedere all'estrapolazione dalle sperimentazioni sui residui nelle mele per estenderle ai cachi, come confermato dalle attuali linee guida dell'Unione sull'estrapolazione degli LMR ⁽⁵⁾, non è necessario chiedere all'Autorità di fornire un parere motivato sui cachi.
- (9) È pertanto opportuno fissare l'LMR per i cachi a 0,05 mg/kg sulla base delle sperimentazioni sui residui effettuate nelle mele.
- (10) Le modifiche degli LMR proposte sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, tenuto conto dei pareri motivati dell'Autorità e dei fattori pertinenti alla materia in esame.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 23 febbraio 2023 per quanto riguarda tutti gli LMR proposti.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

⁽⁴⁾ Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui vigenti per l'acequinocil conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005. *EFSA Journal* 2020;18(1):5983. Le relazioni scientifiche dell'EFSA sono consultabili all'indirizzo: <http://www.efsa.europa.eu>

⁽⁵⁾ Linee guida tecniche sulle prescrizioni relative ai dati per la fissazione dei livelli massimi di residui, la comparabilità delle sperimentazioni sui residui e l'estrapolazione dei dati sui residui sui prodotti di origine vegetale e animale (SANTE/2019/12752 - 23 novembre 2020).

ALLEGATO

Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, la colonna relativa alla sostanza acequinocil è sostituita dalla seguente:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR ^(e)	Acequinocil (F)
(1)	(2)	(3)
0100000	FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO	
0110000	Agrumi	0,6(+)
0110010	Pompelmi	(+)
0110020	Arance dolci	(+)
0110030	Limoni	(+)
0110040	Limette/lime	(+)
0110050	Mandarini	(+)
0110990	Altri (2)	
0120000	Frutta a guscio	0,01 *
0120010	Mandorle dolci	(+)
0120020	Noci del Brasile	
0120030	Noci di anacardi	
0120040	Castagne e marroni	
0120050	Noci di cocco	
0120060	Nocciole	
0120070	Noci del Queensland	
0120080	Noci di pecàn	
0120090	Pinoli	
0120100	Pistacchi	
0120110	Noci comuni	
0120990	Altri (2)	
0130000	Pomacee	0,4(+)
0130010	Mele	(+)
0130020	Pere	(+)
0130030	Cotogne	(+)
0130040	Nespole	(+)
0130050	Nespole del Giappone	(+)
0130990	Altri (2)	

0140000	Drupacee	
0140010	Albicocche	0,01 *
0140020	Ciliege (dolci)	0,1
0140030	Pesche	0,1
0140040	Prugne	0,03
0140990	Altri (2)	0,01 *
0150000	Bacche e piccola frutta	
0151000	a) Uve	0,8
0151010	Uve da tavola	(+)
0151020	Uve da vino	(+)
0152000	b) Fragole	0,01 *
0153000	c) Frutti di piante arbustive	0,01 *
0153010	More di rovo	
0153020	More selvatiche	
0153030	Lamponi (rossi e gialli)	
0153990	Altri (2)	
0154000	d) Altra piccola frutta e bacche	0,01 *
0154010	Mirtilli	
0154020	Mirtilli giganti americani	
0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)	
0154040	Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)	
0154050	Rosa canina (cinorrodoni)	
0154060	More di gelso (nero e bianco)	
0154070	Azzerruoli	
0154080	Bacche di sambuco	
0154990	Altri (2)	
0160000	Frutta varia con	
0161000	a) Frutta con buccia commestibile	
0161010	Datteri	0,01 *
0161020	Fichi	0,01 *
0161030	Olive da tavola	0,01 *
0161040	Kumquat	0,01 *
0161050	Carambole	0,01 *
0161060	Cachi	0,05
0161070	Jambul/jambolan	0,01 *
0161990	Altri (2)	0,01 *
0162000	b) Frutti piccoli con buccia non commestibile	0,01 *
0162010	Kiwi (verdi, rossi, gialli)	
0162020	Litci	

0162030	Frutti della passione/maracuja	
0162040	Fichi d'India/fichi di cactus	
0162050	Melastelle/cainette	
0162060	Cachi di Virginia	
0162990	Altri (2)	
0163000	c) Frutti grandi con buccia non commestibile	0,01 *
0163010	Avocado	
0163020	Banane	
0163030	Manghi	
0163040	Papaie	
0163050	Melograni	
0163060	Cerimolia/cherimolia	
0163070	Guaiave/guave	
0163080	Ananas	
0163090	Frutti dell'albero del pane	
0163100	Durian	
0163110	Anona/graviola/guanabana	
0163990	Altri (2)	
0200000	ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI	
0210000	Ortaggi a radice e tubero	0,01 *
0211000	a) Patate	
0212000	b) Ortaggi a radice e tubero tropicali	
0212010	Radici di cassava/manioca	
0212020	Patate dolci	
0212030	Ignami	
0212040	Maranta/arrow root	
0212990	Altri (2)	
0213000	c) Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero	
0213010	Bietole	
0213020	Carote	
0213030	Sedano rapa	
0213040	Barbaforte/rafano/cren	
0213050	Topinambur	
0213060	Pastinaca	
0213070	Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo	
0213080	Ravanelli	
0213090	Salsefrica	

0213100	Rutabaga	
0213110	Rape	
0213990	Altri (2)	
0220000	Ortaggi a bulbo	0,01 *
0220010	Aglione	
0220020	Cipolle	
0220030	Scalogni	
0220040	Cipolline/cipolle verdi e cipollette	
0220990	Altri (2)	
0230000	Ortaggi a frutto	
0231000	a) Solanacee e malvacee	
0231010	Pomodori	0,3(+)
0231020	Peperoni	0,3
0231030	Melanzane	0,3(+)
0231040	Gombi	0,01 *
0231990	Altri (2)	0,01 *
0232000	b) Cucurbitacee con buccia commestibile	
0232010	Cetrioli	0,08
0232020	Cetriolini	0,04
0232030	Zucchine	0,08
0232990	Altri (2)	0,01 *
0233000	c) Cucurbitacee con buccia non commestibile	0,01 *
0233010	Meloni	
0233020	Zucche	
0233030	Cocomeri/angurie	
0233990	Altri (2)	
0234000	d) Mais dolce	0,01 *
0239000	e) Altri ortaggi a frutto	0,01 *
0240000	Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)	0,01 *
0241000	a) Cavoli a infiorescenza	
0241010	Cavoli broccoli	
0241020	Cavolfiori	
0241990	Altri (2)	
0242000	b) Cavoli a testa	
0242010	Cavoletti di Bruxelles	
0242020	Cavoli cappucci	
0242990	Altri (2)	

0243000	c) Cavoli a foglia	
0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai	
0243020	Cavoli ricci	
0243990	Altri (2)	
0244000	d) Cavoli rapa	
0250000	Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili	
0251000	a) Lattughe e insalate	0,01 *
0251010	Dolcetta/valerianella/gallinella	
0251020	Lattughe	
0251030	Scarola/indivia a foglie larghe	
0251040	Crescione e altri germogli e gemme	
0251050	Barbarea	
0251060	Rucola	
0251070	Senape juncea	
0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)	
0251990	Altri (2)	
0252000	b) Foglie di spinaci e simili	0,01 *
0252010	Spinaci	
0252020	Portulaca/porcellana	
0252030	Bietole da foglia e da costa	
0252990	Altri (2)	
0253000	c) Foglie di vite e foglie di specie simili	0,01 *
0254000	d) Crescione acquatico	0,01 *
0255000	e) Cicoria Witloof/cicoria belga	0,01 *
0256000	f) Erbe fresche e fiori commestibili	0,02 *
0256010	Cerfoglio	
0256020	Erba cipollina	
0256030	Foglie di sedano	
0256040	Prezzemolo	
0256050	Salvia	
0256060	Rosmarino	
0256070	Timo	
0256080	Basilico e fiori commestibili	
0256090	Foglie di alloro/lauro	
0256100	Dragoncello	
0256990	Altri (2)	
0260000	Legumi	0,01 *
0260010	Fagioli (con baccello)	
0260020	Fagioli (senza baccello)	

0260030	Piselli (con baccello)	
0260040	Piselli (senza baccello)	
0260050	Lenticchie	
0260990	Altri (2)	
0270000	Ortaggi a stelo	0,01 *
0270010	Asparagi	
0270020	Cardi	
0270030	Sedani	
0270040	Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze	
0270050	Carciofi	
0270060	Porri	
0270070	Rabarbaro	
0270080	Germogli di bambù	
0270090	Cuori di palma	
0270990	Altri (2)	
0280000	Funghi, muschi e licheni	0,01 *
0280010	Funghi coltivati	
0280020	Funghi selvatici	
0280990	Muschi e licheni	
0290000	Alge e organismi procarioti	0,01 *
0300000	LEGUMI SECCHI	0,01 *
0300010	Fagioli	
0300020	Lenticchie	
0300030	Piselli	
0300040	Lupini/semi di lupini	
0300990	Altri (2)	
0400000	SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI	0,01 *
0401000	Semi oleaginosi	
0401010	Semi di lino	
0401020	Semi di arachide	
0401030	Semi di papavero	
0401040	Semi di sesamo	
0401050	Semi di girasole	
0401060	Semi di colza	
0401070	Semi di soia	
0401080	Semi di senape	
0401090	Semi di cotone	
0401100	Semi di zucca	

0401110	Semi di cartamo	
0401120	Semi di borragine	
0401130	Semi di camelina/dorella	
0401140	Semi di canapa	
0401150	Semi di ricino	
0401990	Altri (2)	
0402000	Frutti oleaginosi	
0402010	Olive da olio	
0402020	Semi di palma	
0402030	Frutti di palma	
0402040	Capoc	
0402990	Altri (2)	
0500000	CEREALI	0,01 *
0500010	Orzo	
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali	
0500030	Mais/granturco	
0500040	Miglio	
0500050	Avena	
0500060	Riso	
0500070	Segale	
0500080	Sorgo	
0500090	Frumento	
0500990	Altri (2)	
0600000	TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE, CACAO E CARRUBE	0,05 *
0610000	Tè	
0620000	Chicchi di caffè	
0630000	Infusioni di erbe da	
0631000	a) Fiori	
0631010	Camomilla	
0631020	Ibisco/rosella	
0631030	Rosa	
0631040	Gelsomino	
0631050	Tiglio	
0631990	Altri (2)	
0632000	b) Foglie ed erbe	
0632010	Fragola	
0632020	Rooibos	
0632030	Mate	
0632990	Altri (2)	

0633000	c) Radici	
0633010	Valeriana	
0633020	Ginseng	
0633990	Altri (2)	
0639000	d) Altre parti della pianta	
0640000	Semi di cacao	
0650000	Carrube/pane di san Giovanni	
0700000	LUPPOLO	20(+)
0800000	SPEZIE	
0810000	Semi	0,05 *
0810010	Anice verde	
0810020	Grano nero/cumino nero	
0810030	Sedano	
0810040	Coriandolo	
0810050	Cumino	
0810060	Aneto	
0810070	Finocchio	
0810080	Fieno greco	
0810090	Noce moscata	
0810990	Altri (2)	
0820000	Frutta	0,05 *
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato	
0820020	Pepe di Sichuan	
0820030	Carvi	
0820040	Cardamomo	
0820050	Bacche di ginepro	
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)	
0820070	Vaniglia	
0820080	Tamarindo	
0820990	Altri (2)	
0830000	Spezie da corteccia	0,05 *
0830010	Cannella	
0830990	Altri (2)	
0840000	Spezie da radici e rizomi	
0840010	Liquirizia	0,05 *
0840020	Zenzero (10)	
0840030	Curcuma	0,05 *
0840040	Barbaforte/rafano/cren (11)	
0840990	Altri (2)	0,05 *

0850000	Spezie da boccioli	0,05 *
0850010	Chiodi di garofano	
0850020	Capperi	
0850990	Altri (2)	
0860000	Spezie da pistilli di fiori	0,05 *
0860010	Zafferano	
0860990	Altri (2)	
0870000	Spezie da arilli	0,05 *
0870010	Macis	
0870990	Altri (2)	
0900000	PIANTE DA ZUCCHERO	0,01 *
0900010	Barbabietole da zucchero	
0900020	Canne da zucchero	
0900030	Radici di cicoria	
0900990	Altri (2)	
1000000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI	
1010000	Prodotti ottenuti da	0,01 *
1011000	a) Suini	
1011010	Muscolo	(+)
1011020	Grasso	(+)
1011030	Fegato	(+)
1011040	Rene	(+)
1011050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1011990	Altri (2)	
1012000	b) Bovini	
1012010	Muscolo	(+)
1012020	Grasso	(+)
1012030	Fegato	(+)
1012040	Rene	(+)
1012050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1012990	Altri (2)	
1013000	c) Ovini	
1013010	Muscolo	
1013020	Grasso	
1013030	Fegato	
1013040	Rene	
1013050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1013990	Altri (2)	

1014000	d) Caprini	
1014010	Muscolo	
1014020	Grasso	
1014030	Fegato	
1014040	Rene	
1014050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1014990	Altri (2)	
1015000	e) Equidi	
1015010	Muscolo	(+)
1015020	Grasso	(+)
1015030	Fegato	(+)
1015040	Rene	(+)
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1015990	Altri (2)	
1016000	f) Pollame	
1016010	Muscolo	
1016020	Grasso	
1016030	Fegato	
1016040	Rene	
1016050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1016990	Altri (2)	
1017000	g) Altri animali terrestri d'allevamento	
1017010	Muscolo	
1017020	Grasso	
1017030	Fegato	
1017040	Rene	
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1017990	Altri (2)	
1020000	Latte	0,01 *
1020010	Bovini	(+)
1020020	Ovini	
1020030	Caprini	
1020040	Equini	(+)
1020990	Altri (2)	
1030000	Uova di volatili	0,01 *
1030010	Galline	
1030020	Anatre	
1030030	Oche	
1030040	Quaglie	
1030990	Altri (2)	

1040000	Miele e altri prodotti dell'apicoltura (7)	0,05 *
1050000	Anfibi e rettili	0,01 *
1060000	Animali invertebrati terrestri	0,01 *
1070000	Animali vertebrati terrestri selvatici	0,01 *
1100000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - PESCI, PRODOTTI ITTICI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D'ACQUA MARINA E D'ACQUA DOLCE (8)	
1200000	PRODOTTI O LORO PARTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI (8)	
1300000	PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI (9)	

* Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(*) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

Acequinocil (F)

(F) Liposolubile

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alla stabilità all'immagazzinamento. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 2 agosto 2024 oppure, se non presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0120060 Nocciolo

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 2 agosto 2024 oppure, se non presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

1011010 Muscolo

1011020 Grasso

1011030 Fegato

1011040 Rene

1012010 Muscolo

1012020 Grasso

1012030 Fegato

1012040 Rene

1015010 Muscolo

1015020 Grasso

1015030 Fegato

1015040 Rene

1020010 Bovini

1020040 Equini

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative agli studi sull'idrolisi che simulano la pastorizzazione, la bollitura e la sterilizzazione. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 2 agosto 2024 oppure, se non presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0110000 Agrumi

0110010 Pompelmi

0110020 Arance dolci

0110030 Limoni

0110040 Limette/limo

0110050 Mandarini

0130000 Pomacee

0130010 Mele

0130020 Pere

0130030 Cotogne

0130040 Nespole

0130050 Nespole del Giappone

0151010 Uve da tavola

0151020 Uve da vino**0231010 Pomodori****0231030 Melanzane**

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento e agli studi sull'idrolisi che simulano la pastorizzazione, la bollitura e la sterilizzazione. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 2 agosto 2024 oppure, se non presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0700000 LUPPOLO»
